



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

RACCOMANDAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO SEPARATO O D'ESERCIZIO DEGLI EFFETTI DELLE FUSIONI PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ OPERATIVE NON QUOTATE IN SOCIETÀ NON OPERATIVE QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI, CON EFFETTI CONTABILI INFRANNUALI

19 aprile 2016

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 3 giugno 2016 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#) oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Informazione Emittenti

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Premessa

Con il presente Documento si sottopone alla consultazione del mercato la Raccomandazione che si intende pubblicare in materia di informazioni da riportare nel primo bilancio separato o d'esercizio predisposto in seguito ad operazioni di integrazione (fusione per incorporazione) tra società operative non quotate e società non operative quotate sui mercati regolamentati italiani, con effetti contabili infrannuali (*cf.* allegato 1).

Tale iniziativa si inserisce tra quelle attivate dalla Consob al fine di rafforzare la trasparenza delle informazioni rese dagli emittenti in merito a talune fattispecie ritenute di particolare interesse. L'intervento mira, quindi, a richiamare l'attenzione dei soggetti che partecipano al processo di

elaborazione dell'informazione finanziaria da diffondere al mercato sulla necessità di garantire l'affidabilità e la completezza della stessa informazione.

La Consob, pur senza introdurre nuovi obblighi, ha, infatti, voluto fornire nel tempo dei punti di riferimento per le informazioni che gli emittenti rendono nelle relazioni finanziarie, al fine di migliorarne la qualità e la comprensibilità.

* * *

La quotazione di una società operativa senza effettuare un'offerta al pubblico delle proprie azioni bensì mediante fusione per incorporazione in una società quotata non operativa è un'operazione praticata e in via di diffusione.

Detta operazione presenta, dal punto di vista contabile, due aspetti problematici: i) il primo attiene al generale inquadramento contabile dell'operazione; ii) il secondo attiene alla predisposizione del primo bilancio successivo al perfezionamento dell'operazione.

Con riferimento al primo aspetto, l'operazione, sebbene comporti di fatto l'integrazione tra due entità (*legal entity*), potrebbe non presentare i requisiti richiesti dall'IFRS 3 per l'applicazione del trattamento contabile delle "aggregazioni aziendali" nei casi in cui la società quotata coinvolta non sia un'entità operativa e, pertanto, non rappresenti un "*business*". Le connesse problematiche sono state oggetto di discussione da parte dell'IFRS *Interpretations Committee* ("IFRS IC") nel marzo 2013. In tale ambito, l'IFRS IC ha fornito talune indicazioni in merito al generale inquadramento contabile delle stesse.

Qualora la società quotata configuri un "*business*" ai sensi dell'IFRS 3, l'operazione è assimilabile alle c.d. "acquisizioni inverse", fattispecie per le quali i principi contabili internazionali prevedono che sia l'acquisita giuridica ad assumere il ruolo di acquirente contabile.

Se, invece, la società quotata non è operativa e, pertanto, non configura un "*business*", l'operazione non ricadrà nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 dovendosi, invece, ritenere applicabile il principio contabile internazionale IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni".

Con riferimento, invece, al secondo aspetto, ossia alla predisposizione del primo bilancio successivo al perfezionamento dell'operazione, i principi contabili internazionali di riferimento non forniscono una specifica disciplina per la modalità di contabilizzazione di tali operazioni nel bilancio separato o d'esercizio.

Dall'esame dei principi contabili internazionali di riferimento è risultato che gli stessi, nel dettare la disciplina applicabile alle acquisizioni inverse, si riferiscono unicamente all'ipotesi in cui l'acquisita contabile sia una holding e al bilancio consolidato e non anche al bilancio separato o d'esercizio della società risultante dalla fusione il quale pare, pertanto, privo di una specifica disciplina.

Segnatamente, solo con riferimento al bilancio consolidato, il § B21 dell'IFRS 3 statuisce che «[i]l bilancio consolidato redatto dopo un'acquisizione inversa è pubblicato a nome della controllante giuridica (l'acquisita contabile) ma viene descritto nelle note come la continuazione del bilancio della controllata giuridica (l'acquirente contabile), con un'unica rettifica, che consiste nella rettifica retroattiva del capitale legale dell'acquirente contabile onde riflettere il capitale legale dell'acquisita contabile [...]. Anche le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato verranno rettificare retroattivamente per riflettere il capitale legale della controllante giuridica (l'acquisita contabile)».

Neppure lo IAS 27 "Bilancio separato" contiene alcuna indicazione con riferimento alla contabilizzazione di tali operazioni nel bilancio separato.

Ciò posto, in assenza di retrodatazione contabile, ossia in presenza di decorrenza infrannuale degli effetti contabili della fusione, occorre fornire informazioni idonee a ricostruire gli effetti di tali operazioni nel bilancio separato o d'esercizio, presentando con chiarezza l'attività della società operativa.

Le società che hanno posto in essere operazioni simili hanno predisposto il primo bilancio separato /d'esercizio della società risultante dalla fusione come continuazione del bilancio separato dell'acquirente contabile/acquisita giuridica, contabilizzandone gli effetti a partire dalla data di efficacia della fusione, anche se infrannuale, e non rappresentando i componenti reddituali della società operativa per il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia contabile della fusione. Questa modalità di contabilizzazione non appare in contrasto con i principi contabili di riferimento.

Tuttavia, al fine di fornire informazioni integrative in merito agli effetti dell'operazione sulla redditività e sul risultato dell'esercizio, con il Documento che si sottopone a consultazione, la Consob intende raccomandare alle società coinvolte in operazioni simili, qualora non fosse prevista la retroattività contabile della fusione, di fornire la rappresentazione nel bilancio separato o d'esercizio degli effetti economici dell'operazione medesima come se la stessa fosse avvenuta il primo giorno dell'esercizio di riferimento. Detta rappresentazione dovrebbe essere fornita nella sezione della Relazione sulla gestione nella quale viene descritta l'operazione ovvero in un apposito allegato al bilancio.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, si riporta di seguito il testo della Raccomandazione oggetto di consultazione, al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o integrazioni alle informazioni richieste.

In primo luogo, si invita a fornire, nell'ambito della consultazione, un parere in ordine all'opportunità che la Consob, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisca una Raccomandazione sulla materia.

Qualora si reputi opportuno un intervento della Consob in materia, si invita altresì a fornire un parere in ordine:

- all'onerosità delle informazioni richieste con la Raccomandazione;
- all'utilità di riportare le informazioni richieste nei bilanci separati o d'esercizio nei casi di specie.

Successivamente alla chiusura della consultazione, e in linea con la prassi seguita dalla Consob in materia di consultazione pubblica, si provvederà alla pubblicazione nel sito *Internet* dell'Istituto di un documento che tenga conto degli esiti della consultazione stessa.



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Raccomandazione n. DIE/RM

Oggetto: Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato o d'esercizio degli effetti delle operazioni di fusione per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali *IAS/IFRS*, le operazioni di fusione sono considerate, in via generale, rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali".

Nella prassi sono in via di diffusione operazioni che coinvolgono nella fusione società non operative quotate con l'obiettivo, nella generalità dei casi, di consentire la quotazione della società operativa senza effettuare un'offerta al pubblico delle proprie azioni.

Queste operazioni, sebbene comportino la combinazione tra due entità (*legal entity*), potrebbero non rappresentare una "aggregazione aziendale" secondo i canoni stabiliti dall'IFRS 3, qualora la società quotata coinvolta non sia un'entità operativa e, pertanto, non rappresenti un "*business*".

Le problematiche connesse al trattamento contabile di dette operazioni sono state oggetto di discussione da parte dell'IFRS *Interpretations Committee* ("IFRS IC") nel marzo 2013. In tale ambito, l'IFRS IC ha fornito talune indicazioni in merito al generale inquadramento contabile delle stesse.

In particolare, in assenza di principi che disciplinano operazioni del genere, l'*Interpretations Committee* ha ritenuto applicabile alle medesime per analogia – come consentito dai §§ 10-12 dello IAS 8 "Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori" – le linee guida per le acquisizioni inverse contenute nei §§ B19-B27 dell'IFRS 3.

Di conseguenza, se la società quotata non operativa può essere qualificata quale "*business*" sulla base del § B7 dell'IFRS 3, tale principio sarà applicabile all'aggregazione.

Laddove, invece, la società quotata non operativa non sia un'attività aziendale, la transazione non ricadrà nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 rendendosi, invece, applicabile l'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni". In particolare, a parere dell'IFRS IC, sulla base di quanto disposto dal § 13A dell'IFRS 2, la differenza tra il *fair value* delle azioni che avrebbe dovuto emettere

l'acquirente contabile e il *fair value* delle attività nette dell'entità acquisita rappresenta un servizio ricevuto dall'acquirente contabile e, in quanto tale, la stessa va contabilizzata a conto economico.

Con riferimento, invece, al bilancio successivo alla realizzazione della fusione, dall'esame dei principi contabili internazionali di riferimento è risultato che gli stessi, nel dettare la disciplina applicabile alle acquisizioni inverse, si riferiscono unicamente al bilancio consolidato e non anche al bilancio separato il quale pare risultare, pertanto, privo di una specifica disciplina.

Segnatamente, solo con riferimento al bilancio consolidato, il § B21 dell'IFRS 3 statuisce che «[i]l bilancio consolidato redatto dopo un'acquisizione inversa è pubblicato a nome della controllante giuridica (l'acquisita contabile) ma viene descritto nelle note come la continuazione del bilancio della controllata giuridica (l'acquirente contabile), con un'unica rettifica, che consiste nella rettifica retroattiva del capitale legale dell'acquirente contabile onde riflettere il capitale legale dell'acquisita contabile [...]. Anche le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato verranno rettificare retroattivamente per riflettere il capitale legale della controllante giuridica (l'acquisita contabile)».

Neppure lo IAS 27 "Bilancio separato" contiene alcuna indicazione con riferimento alla contabilizzazione di tali operazioni nel bilancio separato.

Il § 9 del suddetto principio contabile statuisce unicamente che il bilancio separato – fatte salve talune eccezioni che non assumono rilievo con riferimento alle operazioni in esame – deve essere preparato in conformità a tutti gli IFRS applicabili.

Nei casi in cui nell'atto di fusione non è stata introdotta una clausola di retroattività contabile, i dati della società operativa relativi al periodo precedente la fusione vengono riflessi nel bilancio separato o d'esercizio dell'entità risultante dalla fusione solo a partire dalla data di efficacia della fusione medesima.

Quanto sopra contrariamente a quanto avviene nel bilancio consolidato, nel quale, in ottemperanza alle statuizioni del § B21 dell'IFRS 3, i costi e i ricavi della società operativa sono rappresentati per l'intero esercizio in cui l'operazione viene posta in essere.

In assenza di specifiche disposizioni, si rileva che la redazione del bilancio separato o d'esercizio da parte della società risultante dalla fusione come continuazione del bilancio separato della acquirente contabile/acquisita giuridica, non appare in contrasto con i principi contabili di riferimento.

Tuttavia, al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio un quadro completo degli impatti derivanti dalle operazioni in parola nel bilancio separato o d'esercizio dell'entità risultante dalla fusione, si

invitano le società risultanti da fusioni realizzate secondo le modalità in oggetto a fornire una descrizione gli effetti economici dell'operazione come se la stessa avesse efficacia contabile dal primo giorno dell'esercizio di riferimento. Quanto sopra è in linea con quanto previsto relativamente al bilancio consolidato dall'IFRS 3§ B64 (q), che richiede di riportare, tra l'altro, i ricavi e gli utili/perdite dell'entità risultante dall'aggregazione assumendo che la data di acquisizione coincida con l'inizio dell'esercizio.

Al fine di garantire una maggiore chiarezza, detti effetti potrebbero, altresì, essere riportati in appositi prospetti *pro-forma*, eventualmente corredati dei relativi dati comparativi.

Dette informazioni andrebbero fornite nella medesima sezione della Relazione sulla gestione nella quale viene descritta l'operazione ovvero in un apposito allegato al bilancio.

Al fine di assicurare una migliore comparabilità delle suddette informazioni con quelle da indicare nelle future rendicontazioni contabili, si invitano, altresì, le società interessate a riportare le medesime informazioni nel bilancio separato o d'esercizio relativo all'esercizio successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione.

Tali informazioni dovranno essere fornite, fermo restando il principio della significatività, dalle società quotate nei mercati regolamentati.

L'esigenza di fornire le informazioni integrative richieste con la presente Raccomandazione assume maggiore rilevanza quanto più l'efficacia giuridica delle operazioni è distante dal primo giorno dell'esercizio nel quale le stesse vengono perfezionate.

Le informazioni integrative richieste con la presente Raccomandazione risultano, altresì, assumere pari rilievo per le società operative che non sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato. I contenuti dalla presente Raccomandazione troveranno quindi applicazione sia nei casi in cui la società operativa non quotata, in ragione delle interessenze partecipative detenute, sia tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato, sia nel caso in cui la società operativa sia un'entità tenuta unicamente alla redazione del bilancio d'esercizio.